



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - APS

REGOLAMENTO ALLO STATUTO NAZIONALE
(approvato dall'Assemblea del 22 aprile 2026)

Il presente Regolamento di attuazione dello Statuto della "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ – APS", siglabile UNITRE – UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ – APS" svolgente altresì attività di rete associativa ai sensi dell'Art.41 del CTS e costituisce il documento di interpretazione ed applicazione dello Statuto Nazionale approvato dall'Assemblea Nazionale del 29 novembre 2025. Esso precisa inoltre alcune norme comuni che tutte le Sedi Locali sono tenute ad osservare, pur nella loro autonomia di gestione, per assicurare all'Associazione Nazionale la necessaria funzione di coordinamento nell'interesse superiore di tutti gli Associati.

Art. 1 – Denominazione e Sede

- 1) Attualmente la Sede Nazionale è in Via Palazzo di Città, 20 - Torino. Eventuali spostamenti nella Città Metropolitana di Torino sono deliberati dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente.
- 2) Sigla e marchio associativi sono depositati alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Torino e riconosciuti con brevetto n. CI/3611.00 del 20/05/2015 (allegato C).
- 3) L'utilizzo della denominazione, sigla e logo dell'Associazione è consentito su corrispondenza, notiziari, periodici e media editi sotto la diretta responsabilità delle Sedi locali con approvazione del Consiglio Nazionale.
- 4) Tale utilizzo può essere eccezionalmente consentito all'esterno dell'Associazione, quando previsto e regolamentato in convenzioni sottoscritte dal Presidente e ratificate dal Consiglio Nazionale nella prima riunione utile.

Art. 2 – Adesione Sedi locali e altri Enti - Requisiti e documentazione

- 1) Possono aderire all'Associazione Nazionale le Sedi che presentano domanda corredata dall'opportuna documentazione. L'adesione, su proposta del Presidente, viene ratificata dal Consiglio Nazionale.
- 2) Le Sedi locali si costituiscono nell'ambito del Comune di riferimento assumendone la denominazione; nelle sedi di città metropolitane si possono costituire più Sedi dopo preventivo nullaosta del Consiglio Nazionale.
- 3) Possono aderire all'Unitre Nazionale anche Sedi costituite all'estero, specie in presenza di forti comunità di connazionali.
- 4) Il numero minimo di Associati per costituire una Sede locale viene indicato in 7 Associati Fondatori

- 5) Alla domanda di adesione, firmata dagli Associati fondatori, devono essere allegati i seguenti documenti e atti:
- Atto Costitutivo e Statuto locale
 - Elenco nominativo degli Associati fondatori
 - Espressa adesione allo Statuto Nazionale e alla Rete Associativa
 - Ogni altro atto o documento richiesto dalla Segreteria Nazionale.

- 6) Le segnalazioni e i contatti preliminari - da chiunque tenuti su richiesta dei promotori di una nuova Sede locale - vanno tempestivamente riferiti alla Segreteria Nazionale per il proseguimento e completamento dell'istruttoria preliminare alle decisioni degli Organi Collegiali.

La delibera di riconoscimento della Sede locale, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Nazionale, è competenza del Consiglio Nazionale che delega al Presidente Nazionale tale adempimento, riservandosi la ratifica nella prima seduta utile di Consiglio.

- 7) In accordo con l'art. 3 dello Statuto Nazionale possono aderire alla Rete Associativa, oltre alle Sedi Unitre, anche altri Enti del Terzo Settore (ETS) o senza scopo di lucro che ne facciano richiesta.

Perché la richiesta sia accettata le finalità e le attività non devono essere in contrasto con quelle di Unitre e devono essere sinergiche alle stesse.

La domanda deve essere accompagnata dai documenti indicati al punto 5 nella fattispecie di a,b,d; per il punto c l'adesione, con delibera assembleare, deve riguardare solamente la Rete Associativa di Unitre.

I contatti per gli accordi di adesione sono tenuti dalla Presidenza su delega del Consiglio Nazionale, che approva l'adesione dell'Ente richiedente.

Il numero di Enti aderenti alla sola Rete non può superare il 20% del numero delle Sedi.

Art. 3 – Autonomia delle Sedi locali e Enti aderenti alla rete

- 1) La Sede locale, nell'osservanza delle finalità e dei principi contenuti nello Statuto nazionale e locale, è autonoma per quanto riguarda la programmazione e gestione delle attività proprie dello status di APS.
- 2) Il patrimonio e la gestione economica della Sede sono amministrati in autonomia, secondo le finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale (art. 8 Dlgs 117/17).
- 3) Annualmente, entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno finanziario, deve essere convocata l'Assemblea ordinaria degli Associati per l'approvazione del rendiconto gestionale, la relazione sulle attività sociali. Entro 30 giorni dallo svolgimento delle assemblee ordinarie i relativi verbali con l'approvazione del bilancio devono essere inviati alla segreteria Nazionale. La nomina dei Delegati e dei loro sostituti eventuali alle Assemblee Nazionali viene invece decisa nel corso dell'Assemblea Ordinaria che sede locale convoca ogni tre anni per il rinnovo dei rispettivi direttivi. Copia del verbale di tali assemblee deve essere inviata alla Segreteria Nazionale ai sensi dell'art. 4 c. 2 dello Statuto Nazionale entro 30 giorni dalla data di svolgimento delle Assemblee stesse.
- 4) Gli Associati della Sede sono registrati nel libro Associati della Sede locale tenuto nei modi appropriati e secondo le esigenze della Sede medesima. Agli Associati è attribuito un codice

nazionale (numero tessera) che deve essere riportato nel libro Associati. L'aggiornamento degli elenchi degli Associati deve essere trasmesso entro la fine dell'Anno Accademico di riferimento all'Associazione Nazionale in modalità telematiche con i dati essenziali richiesti dalla legge.

- 5) Ogni altro Ente che aderisce alla Rete è autonomo per quanto riguarda programmazione e gestione delle attività proprie, gestione economica, patrimonio, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale (art. 8 Dlgs 117/17). Tali Enti devono far fronte ai propri impegni amministrativi, finanziari, patrimoniali.
- 6) I rapporti tra l'Associazione Nazionale Unitre e gli altri Enti aderenti alla sola Rete devono essere improntati a costruttiva collaborazione, nel rispetto delle proprie competenze, finalità, autonomie, al fine del raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati.

Art. 4 – Provvedimenti disciplinari.

- 1) Le sanzioni a carico degli Associati/Sedi, per le cause elencate all'Art. 7 dello Statuto Nazionale, sono adottate tenendo conto della gravità della condotta o della infrazione commessa e degli eventuali precedenti provvedimenti disciplinari, soprattutto se gli stessi hanno comportato infrazioni analoghe a quelle oggetto del nuovo procedimento disciplinare. L'esclusione dell'Associato/Sede prevista dall'art 24 del C.C. può essere deliberata solo per gravi motivi. Il requisito della gravità del motivo può considerarsi corrispondente alla gravità delle inadempienze previste dall'art 2286 del C.C., pertanto il rapporto associativo può essere risolto contro la volontà dell'Associato solo per gravi motivi. Il Consiglio Direttivo/Consiglio Nazionale dovranno contestare per iscritto all'Associato/Sede l'addebito, così che essi abbiano la possibilità di presentare, nei successivi 20 giorni dalla contestazione, al Consiglio Direttivo/Consiglio Nazionale formalizzando la richiesta alla Segreteria locale/nazionale le controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà di chiedere di essere sentito personalmente, anche con modalità telematica.
- 2) Qualora l'esito della valutazione della posizione, alla luce delle controdeduzioni addotte, confermi la sussistenza della condotta o della infrazione il Consiglio Direttivo/Consiglio Nazionale potranno comminare una delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - ✓ ammonimento in forma scritta: consistente nel richiamo dell'Associato/Sede all'osservanza dei propri doveri, inflitto nei casi di singole mancanze di lieve entità e qualora non vi sia motivo per ritenere che l'Associato/Sede commetterà altre infrazioni e si sia trattato di episodio circoscritto;
 - ✓ censura in forma scritta: consistente in una formale manifestazione di biasimo, con invito a non ripetere quanto posto in essere, inflitto nei casi di infrazioni non lievi ed anche gravi, allorquando il comportamento precedente e quello successivamente osservato al fatto inducano a ritenere che non commetterà altre infrazioni e si sia trattato di episodio circoscritto;
 - ✓ sospensione dalla qualifica di Associato/Sede: consistente nella esclusione della qualifica di Associato/sede, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi, con conseguente perdita, in tale lasso temporale, di tutti i diritti sociali ed

esclusione da tutte le attività associative, comminata per infrazioni consistenti in comportamenti e responsabilità gravi ove non sussistano le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;

- ✓ esclusione dalla Associazione Nazionale: consistente nella esclusione definitiva dell'Associato/Sede dalla Associazione nei casi di gravi violazioni statutarie e regolamentarie e nei casi che abbiano definitivamente compromesso la possibilità di prosecuzione della vita associativa tassativamente indicati all'art. 7, comma quarto, dello Statuto Nazionale.

- 3) L'organo competente per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari alle sedi è il Consiglio Nazionale; per le sanzioni della sospensione e della esclusione è necessaria la ratifica della delibera del Consiglio Nazionale da parte dell'Assemblea ordinaria, nella prima riunione utile. Le valutazioni disciplinari e le relative sanzioni comminate ai singoli associati persone fisiche delle Sedi locali sono di competenza delle Sedi medesime e gestite conformemente agli Statuti ed ai Regolamenti locali.
- 4) Gli Associati/Sedi sospesi o esclusi non hanno diritto al rimborso, nemmeno parziale, della quota associativa annuale versata. La decadenza del socio determina automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.
- 5) Avverso al solo provvedimento di esclusione definitiva, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.
- 6) Le infrazioni disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto.

Art. 5 – Assemblea Nazionale – convocazione e Delegati

- 1) L'Assemblea Nazionale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vicepresidente Vicario.
- 2) In caso di impedimento di entrambi, viene convocata dal secondo Vicepresidente, previa approvazione del Consiglio Nazionale.
- 3) La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviata agli Associati Delegati, tramite le Sedi locali o gli altri Enti aderenti in regola con il versamento delle quote associative entro la scadenza fissata dallo Statuto Nazionale.
- 4) L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione – in prima e seconda convocazione - e l'ordine del giorno, nonché la modalità di svolgimento. La convocazione sarà inviata per posta elettronica con minimo trenta giorni di preavviso e pubblicata, nello stesso termine, con avviso nella "home page" del sito sociale. È opportuno che la documentazione relativa all'ordine del giorno sia inviata almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.
- 5) Le Sedi Unitre e gli Enti affiliati alla Rete, in regola con i versamenti pattuiti, hanno diritto almeno ad un Delegato oltre a un Delegato aggiuntivo ogni 200 associati calcolati sul numero

delle quote associative regolarmente versate alla Sede Nazionale per l'anno sociale precedente come dettagliato in allegato A.

- 6) Ogni Sede Locale può, nel pieno rispetto della democrazia e del diritto di voto di ciascun delegato, ottimizzare la modalità di partecipazione dei propri Delegati alla votazione. Tale ottimizzazione, facoltativa, potrà essere conseguita mediante conferimento di delega scritta da parte dei Delegati della Sede a uno o più Delegati prescelti fino a un massimo di tre deleghe ciascuno. Tale modalità non potrà essere applicata in caso di votazione segreta
- 7) Le Sedi o gli Enti sono tenuti a trasmettere alla Segreteria Nazionale l'elenco dei Delegati nominati, nei termini di cui all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento. Le spese per la partecipazione all'Assemblea Nazionale sono di competenza delle sedi locali o Enti aderenti.

Art. 6 – Commissione verifica poteri

- 1) La Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Nazionale, è composta da tre Membri, uno dei quali con funzione di Presidente, ed ha il compito di certificare che le Sedi e i rispettivi Delegati abbiano titolo a votare e a candidarsi.
- 2) La Commissione Verifica Poteri deve riunirsi con sufficiente anticipo rispetto all'Assemblea.
- 3) I certificati di ammissione all'Assemblea devono essere consegnati a tutti i Delegati prima dell'inizio della seduta ufficiale.
- 4) I membri della Commissione verifica poteri non possono essere Delegati all'Assemblea né candidati.

Art. 7 - Commissione elettorale

- 1) La Commissione elettorale, nominata dal Presidente, ha i seguenti compiti:
 - a) Organizzare le norme di voto.
 - b) Controllare l'ammissibilità delle candidature presentate.
 - c) Assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento.
- 2) I membri della Commissione elettorale non possono essere Delegati all'Assemblea né candidati.

Art. 8 – Candidature – modalità di votazione

- 1) I candidati a ricoprire una carica negli Organi dell'Associazione devono essere presentati da una Sede locale, anche non di appartenenza dell'Associato purché della stessa Regione. Il candidato Presidente può essere presentato da qualsiasi Sede sul territorio nazionale.
- 2) Le candidature, obbligatoriamente corredate da un C.V. del candidato, devono pervenire alla Segreteria Nazionale in forma scritta, anche telematica, almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea.
- 3) Le votazioni per il rinnovo delle cariche si effettuano con scrutinio segreto su schede separate, per ciascun Organo, riportanti le candidature regolarmente pervenute e ammesse. Sulla scheda per i Consiglieri va indicato il numero di quanti e quali candidati sono eleggibili per ogni Regione.
Nel caso in cui più candidati, appartenenti ad una stessa Sede, vengano eletti, dovrà rinunciare alla carica colui che ha ottenuto il numero minore di preferenze o minore anzianità di

appartenenza all'Unitre. La sua sostituzione avverrà per surroga del primo candidato escluso per la stessa Regione.

- 4) Le votazioni che non riguardano persone vengono effettuate con votazione palese a maggioranza dei presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea valutare la regolarità e congruità della votazione e proclamare seduta stante i risultati.
- 5) Le votazioni sulle modifiche statutarie avvengono, sul testo completo debitamente illustrato, con votazione palese e risultano approvate se ottengono la maggioranza di almeno il 50% + 1 dei voti espressi dai Delegati presenti.
- 6) È prevista per i Delegati la possibilità di intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. La Commissione Elettorale definisce le modalità di votazione e di verifica dell'identità dei delegati che, previa ratifica del Comitato Esecutivo, saranno allegate alla convocazione dell'Assemblea.

Art. 9 – Svolgimento dell'Assemblea.

- 1) L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente Vicario.
- 2) L'Assemblea convocata per il rinnovo degli Organi della Associazione elegge un proprio Presidente scelto tra i Delegati presenti.
- 3) Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario verbalizzante e propone all'Assemblea, che lo approva, il Collegio degli Scrutatori, formato da tre a cinque Delegati non candidati.
- 4) Successivamente alla apertura della Assemblea il Presidente illustra brevemente i temi oggetto della votazione, con una relazione finalizzata ad analizzare succintamente ed in modo oggettivo le tematiche poste all'Ordine del Giorno; al termine della relazione del Presidente tutti i Delegati hanno diritto di intervento in merito agli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Al fine di regolare un corretto ed ordinato svolgimento dei lavori il Presidente può determinare modalità e durata degli interventi.
- 5) Mozioni e documenti possono essere posti in votazione durante la seduta se presentati e sottoscritti da almeno il venti per cento dei Delegati presenti.
- 6) Terminata la fase della relazione del Presidente e dei relativi interventi dei Delegati si procede alla votazione che dovrà avvenire entro il termine di tre ore dall'ultimo intervento; la fase dello scrutinio dei voti e relativo esito deve essere ultimata nella medesima giornata.
- 7) Il Segretario dell'Assemblea redige un verbale per sommi capi, riportando i nominativi degli interventi e i risultati in dettaglio delle singole votazioni. Interventi che vogliano essere assunti integralmente come allegati al verbale devono essere contestualmente presentati anche in forma scritta leggibile. Il verbale, letto e approvato dopo la firma del Presidente, a fine Assemblea, deve essere messo a disposizione di chi, avendone diritto, ne faccia richiesta entro 30 giorni.

Art. 10 – Consiglio Nazionale

- 1) La ripartizione dei Consiglieri, in numero massimo di trentacinque da attribuire ad ogni Regione avviene tenendo conto:

- del numero delle Sedi locali e degli Enti affiliati aventi sede legale nella stessa Regione;
 - della media degli associati o iscritti nell'anno accademico precedente, dopo aver assegnato un Consigliere ad ogni Regione ove presenti almeno 600 associati o iscritti o da almeno 3 sedi:
 - I Consiglieri appartenenti a Enti affiliati non possono essere più del 20% dei Consiglieri Nazionali.
 - In caso di parità di voti tra Consiglieri, valgono le seguenti regole:
 - a. Se la parità è tra eletto appartenente a Unitre e eletto appartenente a Ente affiliato: prevale quello appartenente a una Unitre;
 - b. Se la parità è tra eletti appartenenti a Enti affiliati: prevale quello dell'Ente con più iscritti e, a parità, quello con maggiore anzianità di affiliazione.
 - c. Se la parità è tra eletti appartenenti a Sedi Unitre valgono le consuete regole di anzianità di associazione e, successivamente, di età degli eletti.
- 2) La surroga di un Consigliere, decaduto o dimissionario, si attua con l'individuazione del primo dei non eletti della rispettiva Regione; in mancanza il posto rimane vacante.
 - 3) Il Consigliere svolge la propria attività senza vincolo di mandato, in modo personale, solidale e gratuito. Competono al Consigliere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle attività istituzionali, nei limiti stabiliti dal "regolamento spesa" approvato dal Consiglio Nazionale.
 - 4) La convocazione del Consiglio Nazionale avviene a mezzo di avviso scritto (postale o telematico) recante la modalità, la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno. Esso deve essere inviato a tutti i membri almeno venti giorni prima della data fissata.
In caso di particolare urgenza, la convocazione può essere effettuata, con almeno quattro giorni di anticipo, a mezzo telefono o telematico.
Di norma i documenti inerenti gli argomenti all'ordine del giorno vengono inviati ai Consiglieri Nazionali in tempo utile.
 - 5) La richiesta di convocazione del Consiglio Nazionale, sottoscritta, anche telematicamente, da almeno un terzo dei Consiglieri in carica, può essere inviata, con indicazione degli argomenti da discutere, al Presidente Nazionale, non più di due volte l'anno. Il Presidente deve convocare il Consiglio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
 - 6) Le votazioni che non riguardano persone vengono effettuate con votazione palese a maggioranza dei presenti.
 - 7) Le votazioni e le discussioni sulle proposte di modifiche dei testi statuari e regolamentari avvengono, per singoli articoli e poi complessivamente, con votazione palese e risultano approvate se riportano la maggioranza del 50% + 1 dei Consiglieri presenti. Non sono ammesse deleghe.
 - 8) Tutti i Consiglieri hanno diritto di intervenire liberamente sugli argomenti all'O.d.G. Per ragioni di tempo il Presidente può regolare modalità e durata dei singoli interventi.
 - 9) Mozioni e documenti, non all'O.d.g. possono essere posti in discussione durante la seduta se presentati come "mozione d'ordine" accolta all'unanimità. La relativa delibera potrà avvenire solo con la presenza di tutti gli aventi diritto.

- 10) Il Segretario redige un verbale per sommi capi, riportando i nominativi degli interventi e i risultati in dettaglio delle singole votazioni. Interventi che vogliono essere assunti integralmente come allegati al verbale devono essere presentati anche in forma scritta leggibile. Il verbale deve essere trasmesso ai Consiglieri entro 40 giorni dal Consiglio per le procedure di rito.

Art. 11 – Comitato Esecutivo

- 1) Le convocazioni del Comitato Esecutivo avvengono con avviso (telefonico o telematico) almeno 48 ore prima della data di riunione.
- 2) Competono ai Consiglieri componenti il Comitato Esecutivo il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Comitato, nei termini stabiliti per i Consiglieri. La sintesi dei lavori svolti dal Comitato esecutivo deve essere inviata ai Consiglieri Nazionali per dovuta informazione.
- 3) Valgono le stesse regole esposte ai punti 6,7,8,9 del precedente articolo riferito ai Consiglieri componenti il Consiglio Nazionale.

Art. 12 – Presidente

- 1) Le deleghe di cui all'art. 12, comma 1 dello Statuto, possono essere ritirate con la stessa procedura di attribuzione.
- 2) Il Presidente, primo intestatario dei conti aperti a nome dell'Associazione, rilascia ampia delega ad operare sugli stessi almeno al Tesoriere o a un Vicepresidente. L'eventuale impedimento del Presidente è comunicato dal Comitato Esecutivo al Consiglio Nazionale per gli adempimenti conseguenti.
- 3) Per garantire la piena operatività, il presidente può delegare la gestione del conto corrente bancario a persone di fiducia (associati e/o dipendenti) per operazioni autorizzate di ordinaria amministrazione.

Art. 13 - Collegio dei Probiviri

- 1) La sede del Collegio dei Probiviri è presso la sede dell'Associazione Nazionale.
- 2) Il Collegio dei Probiviri si attiva in seguito a ricorso che va presentato dalla parte, corredato di tutti i mezzi di prova, entro sessanta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza dello stesso.
- 3) Il Presidente del Collegio dei Probiviri, ricevuto il ricorso, provvede alla convocazione del Collegio, integrandolo, all'occorrenza, con un supplente e nomina un segretario per la redazione del verbale.
- 4) Avanti al Collegio la parte può stare personalmente o per delega scritta rilasciata ad altro Associato.
- 5) Il Collegio, nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, non è legato a formalità di rito e decide secondo equità. Deve tuttavia:
 - a) consentire il più ampio contraddittorio;
 - b) esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, il cui verbale, sottoscritto dalle parti e controfirmato dai giudicanti, tiene luogo della decisione e non è soggetto ad impugnazione;

- c) motivare la decisione;
 - d) comunicare alle parti la decisione.
- 6) Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai giudicanti.
 - 7) La decisione deve essere pronunciata entro sessanta giorni, salvo proroga giustificata e comunicata, a cura del Presidente entro i quindici giorni successivi, alle parti.
 - 8) Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri è ammesso il ricorso solo innanzi al Giudice ordinario.
 - 9) I Membri del Collegio dei Probiviri non possono esercitare la propria attività in controversie ove sono interessate le strutture associative d'appartenenza o parenti entro il quarto grado. In tale ipotesi vengono sostituiti da un Membro supplente.
 - 10) I ricorsi sulle dispute tra membri della singola Sede locale, vanno in primo luogo indirizzati al Collegio dei Probiviri della Sede locale stessa, se previsto.
 - 11) I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.

I componenti del Collegio devono astenersi dall'esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari.

Art. 14 – Coordinamento Regionale

- 1) Il Coordinamento Regionale è composto dai Rappresentanti delle Sedi locali e degli altri Enti della Regione e dai Consiglieri Nazionali della stessa.
- 2) La Sede locale è normalmente rappresentata dal proprio Presidente, che ha facoltà di delegare tale rappresentanza a un componente del Consiglio Direttivo locale.
- 3) Il Coordinamento Regionale si riunisce almeno una volta all'anno in località e con modalità da indicare nella convocazione. In ogni Regione è possibile individuare almeno un coordinatore, scelto dai Consiglieri Nazionali della stessa Regione nel loro ambito, il quale convoca almeno una volta all'anno il coordinamento dandone preventiva informazione al Presidente Nazionale.
- 4) Il Coordinamento Regionale deve essere riunito quando lo richiedono per iscritto almeno un terzo delle Sedi locali associate in regola con gli adempimenti statutari.
- 5) Alle riunioni del Coordinamento Regionale possono presenziare i Componenti dei Direttivi delle Sedi locali interessate; le spese di funzionamento del coordinamento regionale sono a carico delle Sedi locali della Regione di riferimento. Le spese sostenute dal Coordinatore regionale sono a carico dell'Associazione Nazionale previo accordo con il Presidente Nazionale.
- 6) I compiti dei Coordinamenti Regionali sono i seguenti:
 - a) far conoscere i principi e lo spirito UNITRE allo scopo di promuovere la costituzione di nuove Sedi locali;
 - b) collegare fra loro le Sedi locali operanti nella Regione, informandone la Presidenza, favorendo lo scambio di informazioni ed esperienze fra le stesse;
 - c) svolgere funzioni di collegamento con Enti Pubblici locali o regionali in conformità ed in attuazione delle direttive del Consiglio Nazionale o del Presidente.

Art. 15 – Commissioni Consultive

- 1) In caso di onerosità del funzionamento della Commissione, la relativa spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente e ratificata dal Consiglio Nazionale.
- 2) Ai componenti delle Commissioni, per la loro partecipazione ai lavori, devono essere rimborsate le spese sostenute con le stesse modalità di rimborso previste per i Consiglieri.

Art. 16 – Libri sociali

- 1) A cura della Segreteria Nazionale devono essere custoditi, in modo ordinato e con riservatezza, i libri sociali obbligatori e i verbali delle riunioni degli Organi associativi.
- 2) I libri possono essere tenuti in formato digitale nelle modalità previste dalla normativa vigente.
- 3) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali:
 - a) per i Consiglieri Nazionali, Organo di Controllo e Collegio dei Probiviri è sufficiente un preavviso alla Segreteria Nazionale per poter accedere ai libri custoditi in Sede Nazionale;
 - b) per tutti gli Associati è necessaria una richiesta scritta al Presidente, con precisazione dei documenti che si vorrebbe consultare; l'autorizzazione, su appuntamento, deve essere rilasciata entro 20 giorni dalla richiesta;
 - c) eventuale richiesta di copie degli atti, ove consentito dal R.E. 679/2016, sarà soggetta al pagamento delle copie ottenute;
 - d) i documenti soggetti a pubblicità devono essere pubblicati sul sito sociale.
- 4) I verbali del Consiglio Direttivo od i verbali di altri organi associativi, che contengano considerazioni su determinate circostanze o considerazioni personali sugli associati, potranno essere forniti in estratto nel quale si riassume solo il contenuto generale e le principali decisioni assunte all'esito della riunione.
- 5) I documenti amministrativi e contabili (estratti conto, contratti ed accordi, di competenza del Consiglio Direttivo), nonché il libro soci, potranno essere visionati dall'associato solo a seguito di richiesta in forma scritta motivata con specifiche ragioni afferenti alla vita associativa che rendano indispensabile la consultazione e nel rispetto del GDPR; qualora la motivazione non sia infondata l'associato potrà visionare i documenti o gli estratti, ma non potrà trattenerli o farne copia.

Art. 17 - Norme transitorie.

Per quanto riguarda l'attuazione della Rete associativa e la presenza all'interno della stessa di APS non Sedi Unire, si rimanda a eventuali norme integrative anche in relazione agli obblighi derivanti dalla richiesta di adesione alla Rete.

Allegati:

Fanno parte integrante del Regolamento i seguenti allegati, delegabili al Consiglio Nazionale per aspetti tecnici e di attuazione:

- A – modalità di conteggio dei Delegati
- B – determinazione del numero dei Consiglieri Nazionali
- C – marchi e immagine associativa
- D – regolamento per i limiti di spesa
- E – regolamento e modalità per il rimborso delle spese
- F – modalità di votazione a distanza.